

Legge regionale 13 settembre 1995 , n. 38 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2.

Art. 15

(Adeguamento dell'assegno vitalizio)

1. La rivalutazione annuale prevista al comma 1 dell'articolo 8 determina, con la medesima decorrenza e sulla base delle percentuali previste dalla tabella A allegata alla presente legge, la variazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio.

(1)

2. L'ammontare di detta variazione è accertato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 11, L. R. 18/2011